COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio e di Ornato approvato con delibera C.C. nº17 del 29 Gennaio 1909 e successivi aggiornamenti con inserite le modifiche apportate agli articoli 26-27-63 bis con delibera C.C. nº 135 del 23.10.1923 di ratifica della D.G.M. nº 2511 del 17.7.1923

PROCEDIMENTI:

- * Approvazione delibera C.C. nº 135 del 23.10.1923 di ratifica della D.G.M. nº 2511 del 17.7.1923
- * Pubblicazione Albo Municipale dal

al

- * Approvazione G.P.A. Atto nº 1938 del 3.8.1923
- * Visto del Prefetto nº

del

- * Ripubblicazione Albo Municipale dal 26.7.1923 al 9.8.1923
- * Efficacia dal
- * Omologazione Ministero LL.PP. Atto nº

del

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * Copia della D.G.M. n° 2511 del 17 Luglio 1923 e copia della D.C.C. n° 135 del 23 Ottobre 1923 di ratifica della precedente
- * Deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di approvazione con modifiche della D.G.M. n° 2511 del 17 Luglio 1923.-

NOTE

La delibera C.C. n°135 del 23.10.1923 ratifica quanto previsto dalla D.G.M. n°2511 del 17.7.1923 con la quale si controdeducono le modifiche richieste dalla G.P.A. alla delibera C.C. n° 227 del 28.11.1922 ed in particolare agli articoli 27-62-63 bis. Inoltre la delibera n°135 accoglie lo stralcio del punto 4 (art.62) prescritto dalla G.P.A. nella delibera di approvazione della D.G.M. n° 2511/1923.

Pertanto gli articoli variati sono i seguenti: 26-27-63 bis.

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Se \underline{t} tore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti sara \underline{n} no integrati successivamente.

Dicembre 1986



REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO



PADOVA Società Cooperativa Tipografica 1909



IL SINDACO DI PADOVA

Vista la deliberazione 29 gennaio a. c. numero 17 colla quale il Consiglio comunale approvò il testo definitivo del Regolamento edilizio e di ornato;

Visto che tale deliberazione ottenne la sanzione da parte della Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 12 Marzo successivo sotto il numero 248;

Ritenuto che il regolamento suddetto venne vistato dal R. Ministero dei Lavori Pubblici nel giorno 22 Settembre decorso sotto il n. 1179 Div. II;

Pubblica

il Regolamento edilizio e di ornato come sopra approvato e lo dichiara esecutivo ed obbligatorio con decorrenza dal giorno 9 Novembre 1909.

Padova 8 Ottobre 1909

IL SINDACO G. LEVI CIVITA

Il Vice Segretario generale

A. G. Tonzig

REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO

DEL

COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiché preventive alla esecuzione delle opere

Art. 1.

Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda al Sindaco onde riconosca e dichiari nulla ostare nei riguardi di ornato e della viabilità pubblica. Il Sindaco delibera sentito il voto della Commissione di edilizia e d'ornato e dell' Ufficio civico dei LL. PP. Riguardo agli appoggi di condutture aeree sulle facciate delle case per trasmissione di energia elettrica, le norme da prescriversi saranno determinate caso per caso dal Sindaco a sensi della prima parte e della lettera e dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 25 ottobre 1895 n. 642.

Art. 2.

E' necessaria speciale domanda alla Giunta municipale per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari.

Art. 3.

Le domande di cui agli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune ed indicare il giorno per l'inizio del lavoro. A corredo delle domande per qualsiasi delle opere contemplate all'art. 1 dovrà essere prodotto il relativo disegno. Se questo sarà in un solo esemplare verrà trattenuto dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Se il richiedente lo produrrà in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, gli sarà restituito con analoga menzione.

I disegni dovranno essere firmati da un Ingegnere o da un Architetto, salvo i casi in cui il Sindaco, udito l'Ufficio Civico dei LL. PP. o la Commissione di edilizia e d'ornato, riconoscesse per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante.

Le domande per opere di pittura o di scultura, che dovessero essere esposte al pubblico, potranno essere presentate con

la sola firma dell' artista.

Le domande dovranno di regola essere evase nel termine non maggiore di un mese dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Sindaco, prima del compiersi del mese dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente, indicando i motivi di ciò e il giorno nel quale l'evasione avrà luogo.

Art. 4.

I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 1 0l₀ per l'insieme dell'opera e di 1:20 pei dettagli, segnando numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1:1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

Art. 5.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 4.

Art. 6.

Alle domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Se tali disegni verranno presentati in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, sarà restituito al producente con analoga menzione.

Dovrà essere comunicato al Sindaco anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Art. 7.

Il nulla osta dato dal Sindaco in base al presente regolamento s' intende impartito soltanto per ciò che attiene all'ornato, all' igiene e alla pubblica viabilità e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica nè di appartenenza dell'area al richiedente, e non dispensa questo dall'osservare le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica di igiene e di polizia.

Art. 8.

Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell'art. 1, sarà data comunicazione al richiedente dal Sindaco del voto della Commissione edilizia.

Se venisse additata l'opportunità di varianti, il richiedente, che intenda uniformarvisi, dovrà presentare nuovi tipi.

Art. 9.

La concessione di occupazione di aree pubbliche mentovata nell'art. 2, che non contenesse l'espressa prefissione di un termine, cesserà di avere effetto se il lavoro in contemplazione del quale fu fatta non venisse iniziato entro sei mesi o dopo iniziato non fosse regolarmente proseguito.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

Art. 10.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito presentando la domanda relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell' impianto dell' assito il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell' interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Art. 11.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro av-

vertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 12.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Sindaco del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione. Le cose suddette saranno spostate a spese di lui e a cura del Municipio.

Art. 13.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 14.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 15.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Sindaco potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 16.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Sindaco provvederà a termini di legge.

Art. 17.

Nel riformare le fronti si esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

E' quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Art. 18.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 19.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Sindaco a

seconda dei casi.

Art. 20.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dalla Giunta municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

Art. 21.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie

stradale il Sindaco provvederà a norma di legge.

Art. 22.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica

Art. 23.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un' opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell' Ufficio tecnico, che riterisce immediatamente in proposito al Sindaco, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo agombro dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell'art. 151 de'la Legge comunale e provinciale testo unico 21 Maggio 1908 n. 269.

Art. 21.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa di formo a simili

la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

Art. 25.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

CAPO IV.

Altezza delle case - Opere esteriori al fabbricati

Art. 20. (*)

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spazio sità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata di regola nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno, agli effetti dell'altez za dei fabbricati di cui al capoverso precedente, computare nella larghezza della strada metà della larghezza della zona di arretramento o del ritiro.

^(*) Articolo sostitutivo adottato con D.C.C. N° 227 del 28 Novembre 1922 e modificato con D.G.M. N° 2511 del 17 Luglio 1923, ratificata con D.C.C. N° 135 del 23 Ottobre 1923

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del piano terreno e quello della linea di gronda nella parte più alta degli edifici prospettanti e che la larghezza è quella che risulta dalla distanza orizzontale fra i piombi delle linee di gronda nella parte più sporgente degli edifici stessi.

Sono eccettuati dalle suddette disposizioni, a giudizio della Giunta municipale, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.

Art. 27

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

(*) Nelle strade o nei viali tanto già alberati come anche destinati ad avere una o più file di alberi lateralmente, la facciata verso la strada o il viale dovrà essere tenuta almeno a quattro metri dal ciglio stradale esterno. Il detto spazio dovrà essere cintato da una cancellata consona alla località.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea, ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Sindaco, sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

- (*) Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un
 piano regolatore a norma del capoverso precedente, dovranno
 provvedere alla decorosa sistemazione della zona di
 arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta
 con cancellata consona alla località. Ove ciò non si
 eseguisca entro sei mesi dall'ultimazione del fabbricato
 il Comune avrà la facoltà di fare eseguire d'ufficio
 e a spese del privato o la cancellata o la decorosa
 sistemazione del terreno.
- (*) Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina.

^(*) Comma aggiuntivo adottato con D.C.C. N° 227 del 28 Novembre 1922 e modificato con D.G.M. N° 2511 del 17 Luglio 1923, ratificata con D.C.C. N° 135 del 23 Ottobre 1923

Art. 28.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura e spese del proprietario soffittati a volta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

Art 29.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Sindaco.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Sindaco.

Art. 30.

Le livelette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall' Ufficio civico dei lavori pubblici.

Art. 31.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fossero constatate l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede, saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di cm. 4 o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Art. 32.

I balconi sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

Art. 33.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Giunta municipale.

Art. 34.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

Art. 35.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

Art. 36.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case senza esplicito permesso della Giunta municipale, braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale dovranno aprirsi all'indentro, fatta eccezione pei serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente nè di battenti o persiane aprentisi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non saranno possibilmente a volata se non costruite a giorno e munite di solida ferramenta di sostegno.

Art. 38.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art. 39.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo e setto allo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 40.

Nel caso di rottura di qualche tubo di conduttura delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad
un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in
guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art. 41.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 42.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Sindaco, presentando regolare istanza come all'articolo 1 e accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

Art. 43.

Ottenuto regolare nulla osta di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale e cioè a fare tutto il fabbricato progettato per quanto si riferisce all'aspetto esterno, salva per eventuali varianti regolare approvazione.

Art. 44.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art. 45.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni al Sindaco.

Art. 46.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decorate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Sindaco farà regolare diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 20. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli 62, 63 e 64. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli ron esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Art. 47.

Le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli e i numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato a cura del Sindaco, devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto e non possono dallo stesso essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 48.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 49.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Art. 50.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all' Autorità municipale.

Art. 51.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Sindaco il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità municipale per rendere poi pubblica la nuova via. I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto il nulla osta del Sindaco di cui l'articolo precedente, dovranno essere chiusi con un muro o cancellata da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nella cancellata di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serramento da conservarsi in modo da impedire il pubblico transito.

CAPO V.

Commissione di Edilizia ed Ornato

Art. 53.

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di edilizia e di ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco, o dell' Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente, e di otto commissari nominati dal Consiglio comunale; due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio padovano degli Ingegneri.

direttivo del Collegio padovano degli Ingegneri.

Fungerà da segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno, l'ingegnere capo municipale.

Art. 54.

I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli elettidureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Art. 55.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

 α) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell' Autorità

municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei prov-

vedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

Art. 56.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata egni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziauo fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

Art. 57.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima

Il Sindaco potra pure delegare uno dei Commissari a sor-

vegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

Art. 58.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. I suoi pareri dovranno sempre essere scritti nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

Art. 59.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Art. 60.

L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'Ufficio civile dei lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VI.

Sorveglianza e penalità

Art. 61.

Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 62

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e potranno essere conciliate a termini degli articoli 218 e seguenti della Legge comunale e provinciale - testo unico 21 maggio 1908 n. 269.

Art. 63.

Nei casi non urgenti il Sindaco, prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione, potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'albo municipale.

Art. 63 bis (*)

Fermo il disposto dell'articolo 22, coloro i quali abbiano chiesto il permesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'articolo 2, dovranno, ad opera eseguita, assoggettarsi a tutte quelle visite da parte dei funzionari dell'Ufficio civico dei LL, PP., che saranno prescritte all'atto del rilascio del nulla osta o del permesso relativi.

Prima pertanto del rilascio del nulla osta o del permesso sarà ad essi notificato il numero, le epoche e le modalità delle visite cui saranno assoggettati, che in via normale non potranno essere più di due, potendo essere portate a tre solo per le costruzioni di notevole entità, e che dovranno al momento indicato, in relazione allo stato dei lavori, richiedere all'Ufficio civico dei LL. PP., versando anticipatamente l'importo della relativa tassa, la cui determinazione è demandata alla Giunta municipale, a seconda dell'importanza e della natura delle opere, ma che non potrà in ogni caso essere inferiore a le se se (**)

lata a norma delle disposizioni vigenti per i funzionari dello Stato, a meno che il privato non preferisca fornire il mezzo di trasporto, nel qual caso nessuna indennità di viaggio dovrà essere corrisposta ,ma solo la diaria.

Contro coloro che omettessero al momento opportuno, e quindi anche semplicemente ritardassero la richiesta della visita, sarà elevata la contravvenzione di cui all'art. 62.

L'importo delle predette tasse, sarà devoluto dalla Giunta a favore dei funzionari addetti all'Ufficio civico dei LL. PP. in relazione all'opera rispettivamente prestata.

^(*) Articolo aggiuntivo adottato con D.C.C. N° 227 del 28 Novembre 1922 e modificato con D.G.M. N° 2511 del 17 Luglio 1923, ratificata con D.C.C. N° 135 del 23 Ottobre 1923

^(**) Dimenticanza di trascrizione dal testo originale.-

L'accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall'obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso, qualora non adempia al detto obbligo, vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con applicazione della facoltà sancita dall'art. 151 della Legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un'opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l'opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita: non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune o dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

CAPO VII.

Disposizioni generali

Art. 65.

La osservanza di ogni disposizione del presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni del Comune, eccettuate quelle sparse per la campagna e non fronteggianti strade provinciali e comunali.

Art. 66.

Salve le disposizioni degli articoli 10, 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185 non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Sindaco presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 67.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

CAPO VIII.

Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento e disposizioni transitorie

Art. 68.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 69.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e i provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 70.

Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari devono uniformare le loro case o gli infissi in esse collocati alle disposizioni degli articoli 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

N. 3760-1722 Div. II.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 12 Marzo 1909 n. 248.

Il Prefetto Presidente CECCATO

Div. II. N. 1179.

Visto dal Ministero Lavori Pubblici.

Roma 22 Settembre 1909.

p. Il Ministro Mazza

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Nº 2511 IN DATA 17 LUGLIO 1923
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nº 135

 IN DATA 23 OTTOBRE 1923 DI RATIFICA DELLA PRECEDENTE
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI APPROVAZIONE CON MODIFICHE DELLA D.G.M. N°2511
 DEL 17 LUGLIO 1923.-



COMUNE DI PADOT DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anstillenovouentoventitre	addiciasette del mese diluzlio
ore 27 rella Sala di Giunta.	
	nunicipale si è la medesima adunata sotto la presidenza del
Sig. Milani avv. gr. uff. Giovanni	. Alla trattazione del seguente
	Curbastro, Spica, Rebustello, Ortolani, Giudice
Berlese a 11 - supplente Carini	
z siene il Segretario generale avv. Comm.	Alfredo Ganalini
·	-4

= circimo =

Oggetto

REGOLAMENTO EDILIZIO e D'IGIENE

Ref. Sindaco

Ricordata la deliberazione 28 novembre 1922 del Consiglio comunale relativa ad alcune varianti da apportarsi ai regolamenti edilizi e d'igiene.

.=.=.=.

Vista l'ordinanza 6 luglio corrente N. 1375 della Giunta Provinciale Amministrativa con la quale si fa presente:

- I) che non può essere ammessa la disposizione contemplata dall'ultima parte del penultimo capoverso aggiunto all'articolo 27 del regolamento edilizio perchè si ritiene importante una limitazione al diritto di proprietà che il Consiglio comunale non ha facoltà d'imporre
- 2) che è d'uopo limitare il numero delle visite da farsi alle opere edilizie, e così anche la misura della diaria, dovendo l'interesse privato nell'osservanza dei regolamenti edilizi considerati solo in via indiretta e subordinata all'interesse pubblico
- 3) che non può essere deferita la funzione della elevazione della contravvenzione a funzionari che non siano agenti giurati;

Ritenuto per quanto concerne il primo rilievo che era stato stabilito di considerare di uso pubblico il terreno contiguo ad una strada ed abbandonato dal privato con la ricostruzione in arretrato dalla linea stradale di un suo fabbricato in quanto a tale uso portava di necessità l'opera negativa del proprietario, che nè sistema la zona restata libera, nè la circonda di una cancellata, e quindi l'uso pubblico poteva ritenersi come effetto della stessa volontà del proprietario, mentre d'altra parte appariva indispensabile impedire che da un abbandono di tal genere potesse derivare una permanente offesa al decoro pubblico, e forse anche all'igiene;

Considerato che volendo tuttavia rendere ossequio al rilievo della Giunta Provinciale Amministrativa, e ritenere quindi impossibile in tale materia una presunzione di rinuncia all'intera proprietà, si può non insistere in questa presunta limitazione del diritto di proprietà, mettendo invece in evidenza i diritti del Comune in caso di inosservanza degli obblighi del proprietario che costituisce o ricostruisce in arretrato dalla linea stradale potendosi in tal modo egualmente raggiungere quelle finalità d'interesse pubblico a cui si ispirava la disposizione;

Ritenuto per quanto concerne il secondo rilievo, che pur essendosi usata una dizione molto lata appunto in vista della grande diversità che esiste tra opera ed opera soggetta alla vigilanza edilizia, la Giunta non avrebbe mancato di disciplinare la materia delle visite da farsi per l'esecuzione delle opere contemplate dal regolamento edilizio in modo da contenere le stesse nel minimo indispensabile per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità comunale, e di limitare l'onere del privato in ragione appunto del prevalente interesse pubblico;

Ritenuto che si può pertanto accettare tanto la proposta relativa al numero massimo delle visite da farsi, quanto quella relativa all'importo della diaria, menttendo anzi l'importo indicato dalla Giunta Provinciale Amministrativa come massimo, potendo in taluni casi essere ridotto, mentre il concetto del diritto del privato di fornire il mezzo di trasporto era già contenuto anche nella precedente deliberazione;

Ritenuto per quanto concerne l'aggiunta proposta all'articolo 62 per fare accertare le contravvenzioni anche dai funzionari dell'ufficio civico dei LL.PP. che è giusto il rilievo della Giunta Provinciale Amministrativa, ma solo in quanto tale accertamento doveva essere preceduto da uno speciale riconoscimento della qualifica di agenti giurati per tal genere di operazioni,

17 LUGLIO 1923

riconoscimento di cui non era cenno nell'aggiunta proposta.

Ritenuto che se è esatto che le contravvenzioni nel campo dei regolamenti di polizia, edilizia e tasse non possono essere elevate che dagli agenti comunali, è anche vero che nessuna disposizione vieta al Comune di dare tale qualifica anche ai funzionari che non appartengono al Corpo speciale delle Guardie Municipali, mentre anzi di tale facoltà ha sempre fatto uso in molteplici campi della sua attività:

Ricordato che in armonia per esempio al disposto dell'articolo 74 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 N.45 con l'articolo 35 del locale regolamento d'igiene, approvato dal R. Prefetto il 24 ottobre 1921, sono stati investiti della qualifica di agente giurato con piena facoltà di erigere le relative contravvenzioni tanto l'ufficiale sanitario, quanto l'Ispettore sanitario, i medici, i veterinari comunali, i Vice Segretari del suburbio ecc., che con l'articolo 6 del Regolamento degli stradini comunali approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 4 maggio 1906 N.464 tale carattere di agente è stato dato anche agli stradini; che dalle istruzioni ministeriali 6 luglio 1890 per le ispezioni igienico sanitarie tale carattere è esteso anche agli ingegneri del Comune; che agente giurato del Comune può anche essere il semplice impiegato d'anagrafe per le contravvenzioni relative al registro di popolazione (R.D. 21 settembre 1901 N.445);

Ritenuto che tale qualifica di agente ai funzionari addetti a speciali servizi, mentre raggiunge la finalità di evitare duplici sopralluoghi e di affidare certe funzioni a coloro che in esse hanno la competenza specifica, trova anche il suo fondamento giuridico per analogia nel disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 164 del nuovo codice di procedura penale (R.D. 27 febbraio 1913) il quale articolo dopo avere elencate le persone a cui in via normale è attribuito il carattere di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, aggiunge che rivestono anche tale qualifica, nei limiti di servizio a cui sono destinati, anche le altre persone che sono incaricate di accertare determinate specie di reati;

Ritenuto pertanto che invece che annullata deve essere completata l'aggiunta all'articolo 62;

Riconosciuta la necessità di dare attuazione quanto prima alle riforme

17 LUGLIO 1923

deliberate dal Consiglio sin dall'anno decorso

la Giunta Municipale determina

di sostituirsi stante l'urgenza al Consiglio a sensi e per gli effetti di legge e

delibera

- di modificare la deliberazione 28 novembre 1922 N.227 del Consiglio comunale relativa a modificazioni da apportarsi ai regolamenti edilizio e d'igiene nel senso:
- 1) di sostiture all'ultimo periodo del penultimo capoverso aggiunto all'articolo 27 del Regolamento edilizio, che incomincia con le parole "ove tale opera" termina con le parole "per tale uso", il seguente periodo: "ove ciò non si eseguisca entro sei mesi dall'ultimazione del fabbricato, il Comune avrà la facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato o la cancellata o la decorosa sistemazione del terreno"
- 2) di aggiungere nel terz'ultimo capoverso all'art.63 bis, dopo la parola assoggettati la parola "che in via normale non potranno essere più di due, potendo essere portate a tre solo per le costruzioni di notevole entità"
- 3) di ridurre il massimo della tassa o diaria spettante al funzionario da lire 25 a L. 15 per ogni visita e di sostituire all'ultima parte del predetto terz'ultimo capoverso, avente inizio dalle parole "oltre alla fornitura ecc." la seguente "oltre alla indennità di viaggio, calcolata a norma delle disposizioni vigenti per i funzionari dello Stato, a meno che il privato non preferisca di fornire il mezzo di trasporto, nel qual caso nessuna indennità di viaggio dovrà essere corrisposta, ma solo la diaria
- 4) di sostituire al capoverso da aggiungere all'art.62 il seguente:
- "Per l'accertamento delle contravvenzioni suddette vengono investiti della qualifica di agenti del Comune anche i funzionari dell'ufficio civico dei LL.PP. e i Vice Segretari suburbani i quali a tale uopo presteranno il giuramento di rito. Gli stessi saranno muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata

17 LUGLIO 1923 5

dal Sindaco, che dovranno presentare ad ogni richiesta".

-OMISSIS-

L'ASSESSORE ANZIANO f.to G.Ricci Curbastro

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Ganalini
 (o Canalini)

Copia conforme all'originale, serve per uso d'ufficio. La presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Municipale il 26.7.923 senza seguito di reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

N.B. Testo riprodotto dattilograficamente nel Giugno 1986 dal testo originale del 17 Luglio 1923

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle deliberazioni di C.C. relative all'anno 1923

23 Ottobre 1923 N. 135 (Prot. Gen. N. 18816)

REGOLAMENTO EDILIZIO E D'IGIENE. — Ratifica di deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale per modificare la deliberazione consigliare 28 novembre 1922 N. 227 relativa a varianti da introdursi nei regolamenti edilizio e d'igiene. (N. 1 e dell'ordine del giorno di seduta pubblica)

Il PRESIDE invita il Segretario a leggere il testo della deliberazione presa d'urgenza sull'argomento dalla Giunta municipale in seguito a sua relazione.

Il Segretario legge:

Deliberazione d'urgenza in data 17 luglio 1923 N. 2511.

La Giunta municipale

Ricordata la deliberazione 28 novembre 1922 del Consiglio comunale relativa ad alcune varianti da apportarsi ai regolamenti di edilizia e d'igiene;

Vista l'ordinanza 6 luglio corrente N. 1375 della Giunta Provin-

ciale Amministrativa con la quale si fa presente:

 che non può essere ammessa la disposizione contemplata dall'ultima parte del penultimo capoverso aggiunto all'articolo 27 del regolamento edilizio perchè si ritiene importante una limitazione al diritto di proprietà che il Consiglio comunale non ha facoltà d'imporre;

2) che è d'uopo limitare il numero delle visite da farsi alle opere edilizie, e così anche la misura della diaria, dovendo l'interesse privato nell'osservanza dei regolamenti edilizi considerarsi solo in via indiretta e subordinata all'interesse pubblico.

3) che non può essere deferita la funzione della elevazione delle

contravvenzioni a funzionari che non siano agenti giurati.

Ritenuto per quanto concerne il primo rilievo che era stato stabilito di considerare di uso pubblico il terreno contiguo ad una strada ed
abbandonato dal privato con la ricostruzione in arretrato della linea
stradale di un suo fabbricato in quanto a tale uso portava di necessità l'opera negativa del proprietario, che nè sistema la zona restata libera, nè la circonda di una cancellata, e quindi l'uso pubblico poteva
ritenersi come un effetto della stessa volontà del proprietario, mentre
d'altra parte appariva indispensabile impedire che da un abbandono di
tal genere potesse derivare una permanente offesa al decoro pubblico,
e forse anche all'igiene.

Considerato che volendo tuttavia rendere ossequio al rilievo della Giunta Provinciale Amministrativa, e ritenere quindi impossibile in tale materia una presunzione di rinunzia all'intera proprietà, si può non insistere in questa presunta limitazione del diritto di proprietà, mettendo invece in evidenza i diritti del Comune in caso di inosservanza degli obblighi del proprietario che costruisce in arretrato della linea stradale, potendosi in tal modo egualmente raggiungere quelle finalità

d'interesse pubblico a cui s'ispira la disposizione.

Ritenuto per quanto concerne il secondo rilievo che, pure essendosi usata una dizione molto lata, appunto in vista della grande diversità che esiste tra opera ed opera soggetta alla vigilanza edilizia la Giunta non avrebbe mancato di disciplinare la materia delle visite da farsi per la esecuzione delle opere contemplate dal regolamento edilizio in modo da contenere le stesse nel minimo indispensabile per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità comunale e di limitare l'onere del privato in ragione appunto del prevalente interesse pubblico.

Ritenuto che si può pertanto accettare tanto la proposta relativa al numero massimo delle visite da farsi, quanto quella relativa all'importo della diaria, mettendo anzi l'importo indicato dalla Giunta Provinciale Amministrativa come massimo, potendo in taluni casi essere ridotto, mentre il concetto del diritto del privato di fornire il mezzo di trasporto era già contenuto anche nella precedente deliberazione.

Ritenuto per quanto concerne l'aggiunta proposta all'articolo 62

per fare accertare le contravvenzioni anche dai funzionari dell'ufficio civico dei lavori pubblici che è giusto il rilievo della Giunta Provinciale Amministrativa, ma solo in quanto tale accertamento doveva essere preceduto da uno speciale riconoscimento della qualifica di agenti giurati per tale genere di operazioni, riconoscimento di cui non era cenno sull'aggiunta proposta.

Ritenuto che se è esatto che le contravvenzioni nel campo dei regolamenti di polizia, edilizia e tasse non possono essere elevate che dagli agenti giurati è anche vero che nessuna disposizione vieta al Comune di dare tale qualifica anche ai funzionari che non appartengono al Corpo speciale delle Guardie Municipali, mentre anzi di tale facoltà

ha sempre fatto uso in molteplici campi della sua attività.

Ricordato che in armonia per esempio al disposto dell'articolo 74 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 N. 45 con l'articolo 25 del locale regolamento d'igiene, approvato dal R. Prefetto il 24 ottobre 1921, sono stati investiti della qualifica di agente giurato, con piena facoltà di elevare le relative contravvenzioni tanto l'Ufficiale Sanitario, quanto l'Ispettore sanitario, i medici, i veterinari comunali, i vice segretari del suburbio ecc., che con l'articolo 6 del regolamento degli stradini comunali, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 4 maggio 1906 al N. 464 tale carattere di agente è stato dato anche agli stradini; che dalle istruzioni ministeriali 6 luglio 1890 per le ispezioni igienico samitarie tale carattere è esteso anche agli ingegneri del Comune; che agente giurato del Comune può anche essere il semplice impiegato d'anagrafe per le contravvenzioni relative al registro di popolazione (R. D. 21 settembre 1901 N. 445).

Ritenuto che tale qualifica di agente ai funzionari addetti a spe-

ciali servizi, mentre raggiunge la finalità di evitare duplici sopraluoghi e di affidare certe funzioni a coloro che in esse hanno competenza specifica, trova anche il suo fondamento giuridico per analogia nel disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 164 del nuovo codice di procedura penale (R. I). 27 febbraio 1923) il quale articolo dopo avere elencate le persone a cui in via normale è attribuito il carattere di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, aggiunge che rivestono anche tale qualifica, nei limiti del servizio a cui sono destinati, anche le altre persone che sono incaricate di accertare determinate specie di reati.

Ritenuto pertanto invece che deve essere completamente annullata l'aggiunta all'articolo 62;

Riconosciuta la necessità di dare attuazione quanto prima alle riforme deliberate dal Consiglio sin dall'anno decorso

determina

di sostituirsi, stante l'urgenza, al Consiglio comunale a sensi e per gli effetti di legge e

delibera

di modificare la deliberazione 28 novembre 1922 N. 227 del Consiglio comunale relativa a modificazioni da opportarsi ai regolamenti edilizio e d'igiene nel senso:

1) di sostituire all'ultimo periodo del penultimo capoverso ag giunto all'articolo 27 del regolamento edilizio che incomincia con le pa role «ove tal opera» è termina con le parole « per tale uso » il seguente periodo: « Ove ciò non si eseguisca entro sei mesi dall'ultimazione del «fabbricato il Comune avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese « del 'privato' o la cancellata, o la decorosa sistemazione del terreno».

2) di aggiungere nel terz'ultimo capoverso dell'articolo 63 bis, dopo le parole «assoggettati» le parole «che in via normale non potran-« no essere più di due, petendo essere portate a tre solo per le costru-« zioni di notevole entità ».

3) di ridurre il massimo della tassa o diaria spettante al funzionario da lire 25 a lire 15 per ogni visita e di sostituire all'ultima parte del predetto terz'ultimo capoverso, avente inizio dalle parole «oltre alla fornitura ecc.» la seguente: «oltre alla indennità di viaggio, calcolata a norma delle disposizioni vigenti per i funzionari dello Stato, a meno che il privato non preferisca di fornire il mezzo di trasporto nel qual caso nessuna indennità di viaggio dovrà essere corrisposta ma solo la diaria.

4) di sostituire al capoverso da aggiungere all'articolo 62 il seguente: «Per l'accertamento delle contravvenzioni suddette vengono dinvestiti della qualifica di agenti del Comune, anche i funzionari del-«l'Ufficio Civico dei LL. PP. e i Vice Segretari suburbani i quali a ta-« le uopo presteranno il giuramento di rito. Gli stessi saranno muniti « di speciale tesera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, che do-« vranno presentare ad ogni richiesta ».

Detta deliberazione pubblicata all'albo municipale il 26 luglio 1923 senza seguito di reclami è stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 23 agosto 1923 N. 1938, meno il quarto punto. (Attribuzione della qualifica di agenti giurati del Comune ai funzionani dell'ufficio Civico dei Lavori Pubblici e Vice Segretari suburbani).

Il PRESIDE dichiara aperta la discussione, facendo presente che in seguito alle oservazioni della Giunta Provinciale Amministrativa la ratifica viene chiesta soltanto per i primi tre punti della deliberazione d'urgenza.

Nessuno avendo chiesto di parlare il Preside mette in votazione per alzata di mano la ratifica della deliberazione nella parte approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e la stessa visulta ratificata ad unanimità essendo 38 i Consiglieri presenti e votanti.

Il PRESIDE proclama il risultato della votazione.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA

DI PADOVA

Copia della debiamine della Giunta provinciale Amministrativa emessa in adunanza del 3 agosto 1923 al N. 1938..... di registro sul seguente oggetto:- Padova - Modificazioni al Regolamento d'igiene ed edilizio

LA G.P.A.

Veduta la deliberazione d'urgenza 17 luglio u.s., con cui la Giunta Municipale di Padova deduce all'ordinanza sulle modòficazioni al regolamento edilizio;

Considerato che pel primo punto (èsecuzione di lavori d'ufficio) e sul secondo e terzo (visite e indennità) nulla vi é da osservare;

Considerato invece sul quarto punto quanto segue:

La deliberazione richiama l'articolo 164 del codice di procedura penale, il quale prevede che la qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sia attribuita anche ad
altre persone, non elencate nell'articolo, e nei limiti del servizio loro affidato.

Senonché la lettera di detto articolo, il quale parla di "attribuzioni conferite dalle leggi" e la natura dello incarico, ivi preveduto " ricerca e accertamento di determinate specie di reati" inducono senz'altro ad escludere che possa. bastare per la fattispecie una semplice disposizione di regolamento locale, ove essa non trovi, per fondamento, una norma legislativa o di carattere generale.

Gli esempi citati nella deliberazione confermano tale principio.

Infatti, la facoltà di elevare contravvenzioni in occasione di ispezioni igienico-sanitarie deriva espressamente dall'articolo 74 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 N.45, onde si spiega l'approvazione data dall'autorità all'articolo 35 del Regolamento locale di igiene.

Le istruzioni 6 Luglio 1890 sui servizi di ispezione igienica, citate dal comune, sono conseguenza diretta di detto Regolamento. Per gli ingegneri e gli stradini la potestà di elevare contravvenzioni in materia di polizia stradale deriva dal Regolamento generale 8 gennaio 1905 N.24 (art.87) in applicazione dell'articolo 377 della legge sui lavori publici. Infine per le contravvenzioni in materia di anagrafe vale il R.D. 21 settembre 1901, come anche si ricorda nella citata deliberazione.

E consimili esempi potrebbero addursi in materia di esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; in materia di emigrazione; di contravvenzioni alle leggi sul bollo ecc.ecc.

Ciò posto, e poiché in tema di osservanza di regolamenti edilizi non esista alcuna norma generale, che defferisca a determinate persone, nell'ambito delle loro funzioni, il compito di ricercare e accertare determinate specie di reati, ne viene di conseguenza che le constatazioni, che venissero fatte nella subbietta materia dagli ingegneri municipali, non avrebbero per sè stesse né potrebbero acquistare per semplice disposizione di regolamento locale il valore e la efficacia di veri e propri accertamenti contravvenzionali.

Per questi motivi

APPROVA

la deliberazione in esame, meno il quarto punto, (attribuzione della qualifica di agenti giurati del comune

ai funzionari dell'ufficio civico dei lavori pubblici e vice segretari suburbani.

IL SEGRETARIO

fto COLETTI

IL PREFETTO PRESIDENTE
fto DEZZA

P.C.C.ad uso amministrativo

IL CONSIGLIERE

6